

(N. 2786)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(**SEGNI**)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(**PELLA**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1953

Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università.

ONOREVOLI SENATORI. — L'inderogabile necessità di provvedere ad un opportuno aumento dei posti di professore di ruolo, in relazione alle esigenze degli insegnamenti — quali, in particolare, si prospettano in dipendenza della situazione dei ruoli organici delle Facoltà di talune sedi — ha indotto il Ministero della pubblica istruzione a portare, non da ora, la propria viva attenzione sulla rilevante questione.

In particolare, il Ministero ha ritenuto di dover dare opera — intanto — per l'incremento dei ruoli di alcune Facoltà, in rapporto a vivissime ed ormai non dilazionabili necessità didattiche e scientifiche: a tanto è inteso l'unito disegno di legge con il quale viene prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1952-53, di nove posti di professore di ruolo presso le Università di Cagliari, Messina, Napoli, Palermo, Roma e viene, inoltre, disposto l'aumento di lire 3.200.000 del con-

tributo ordinario dell'Istituto universitario orientale di Napoli perchè l'Istituto stesso sia messo in grado di far fronte all'istituzione di due nuovi posti di professore di ruolo.

Nell'articolo 1 sono indicate le Facoltà universitarie presso le quali i posti di ruolo in questione vengono assegnati.

Agli effetti del comma 4° dell'articolo 81 della Costituzione, l'onere complessivo di lire 17.600.000, derivante dall'attuazione del provvedimento, graverà sul bilancio di questo Ministero e sarà compensato mediante riduzione di un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 245 milioni di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1952, n. 1330, che approva lo stato di previsione della spesa di questo Ministero medesimo per il corrente esercizio finanziario.

L'accennata riduzione di lire 17.600.000 inciderà sullo stanziamento del capitolo 270 com-

preso nella predetta spesa complessiva di lire 245 milioni.

Nello stesso provvedimento viene previsto che, limitatamente ai concorsi da bandirsi entro il mese di aprile 1953, ai sensi dell'artico-

lo 69 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952 saranno considerate utili le proposte deliberate dalle competenti Facoltà, in relazione ai posti di cui viene prevista l'istituzione, fino a tutto il 31 gennaio 1953.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1952-1953 sono istituiti, presso le Università, nove nuovi posti di professore di ruolo.

I detti posti sono assegnati nel modo appresso indicato:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali posti 1

UNIVERSITÀ DI MESSINA:

Facoltà di medicina e chirurgia » 2

UNIVERSITÀ DI NAPOLI:

Facoltà di lettere e filosofia » 1

UNIVERSITÀ DI PALERMO:

Facoltà di giurisprudenza » 1

UNIVERSITÀ DI ROMA:

Facoltà di giurisprudenza » 1

Facoltà di lettere e filosofia » 2

Facoltà di medicina e chirurgia » 1

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, il contributo ordinario annuo all'Istituto universitario orientale di Napoli, previsto dal regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 e successive modificazioni, è aumentato di lire 3.200.000 per far fronte alla spesa inerente a due posti di professore di ruolo da istituire, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso l'Istituto stesso, in aggiunta a quelli stabiliti dal relativo Statuto.

Art. 3.

Alla spesa complessiva di lire 17.600.000 di cui agli articoli 1 e 2, derivante per l'esercizio finanziario 1952-53, verrà fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 245 milioni di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1952, n. 1330, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

L'accennata riduzione di lire 17.600.000 inciderà sullo stanziamento del capitolo 270, compreso nella predetta spesa complessiva di lire 245 milioni.

La spesa a carico dell'esercizio 1953-54 verrà fronteggiata con gli stanziamenti degli appositi capitoli del suddetto stato di previsione concernenti gli stipendi dei professori di ruolo delle Università e i contributi alle Università e agli Istituti di istruzione superiore.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

Limitatamente ai concorsi da bandirsi entro il mese di aprile 1953, ed in relazione ai posti istituiti con la presente legge, saranno considerati utili le proposte deliberate dalle competenti Facoltà fino a tutto il 31 gennaio 1953.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.